

# **CAPITOLATO TECNICO**

**per l'Assicurazione All Risks  
Danni materiali e danni da interruzione di esercizio**

stipulata tra

.....

E

**PUBLIACQUA SPA**

**Decorrenza ore 24:00 31/12/2022**

**Scadenza ore 24:00 31/12/2024**

<b>INDICE</b>	
<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>	pag. 5
<b>DEFINIZIONI</b>	pag. 6
<b>INTRODUZIONE</b>	pag. 11
A.	Descrizione dell'attività del Contraente/Assicurato
<b>ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	pag. 12
Art. 1.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 1.2	Durata del contratto
Art. 1.3	Decorrenza della copertura e termine per il pagamento dei premi
Art. 1.4	Recesso in caso di sinistro
Art. 1.5	Modifiche dell'Assicurazione
Art. 1.6	Aggravamento del rischio
Art. 1.7	Diminuzione del rischio e dei valori assicurati
Art. 1.8	Buona fede
Art. 1.9	Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto
Art. 1.10	Ispezione delle cose assicurate
Art. 1.11	Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 1.12	Coassicurazione e delega
Art. 1.13	Oneri fiscali
Art. 1.14	Foro competente
Art. 1.15	Rinvio alle norme di legge
Art. 1.16	Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
Art. 1.17	Forme delle comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Compagnia
Art. 1.18	Copertura automatica nuovi enti e regolazione/conguaglio del premio
Art. 1.19	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 1.20	Treatmento dati
Art. 1.21	Tutela della privacy
Art. 1.22	Gestione della polizza
<b>ART. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E DIRETTI</b>	pag. 17
Art. 2.1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2.2	Esclusioni
Art. 2.3	Cose escluse dall'assicurazione
Art. 2.4	Somme assicurate danni materiali diretti e danni indiretti
Art. 2.5	Facoltà di reintegro a richiesta del limite d'indennizzo complessivo e dei limiti d'indennizzo previsti per sinistro e per anno
<b>ART. 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO</b>	pag. 28
Art. 3.1	Oggetto dell'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio
Art. 3.2	Esclusioni
Art. 3.3	Modalità di aggiornamento della somma da assicurare – Obblighi

	di comunicazione	
Art. 3.4	Determinazione del danno	
Art. 3.5	Assicurazione parziale	
Art. 3.6	Cessazione del rischio danni indiretti	
<b>ART. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI</b>		pag. 28
<b>SEZIONE A) CONDIZIONI PARTICOLARI NON OPERANTI PER SEZIONE FURTO/RAPINA</b>		pag. 28
Art. 4.1	Spese di demolizione e sgombero	
Art. 4.2	Ricorso terzi	
Art. 4.3	Rischio locativo	
Art. 4.4	Maggiori costi	
Art. 4.5	Anticipo indennizzi	
Art. 4.6	Onorari periti e consulenti	
Art. 4.7	Merci e macchinari presso terzi	
Art. 4.8	Rinuncia alla rivalsa	
Art. 4.9	Dolo e Colpa grave	
Art. 4.10	Modifiche negli stabilimenti	
Art. 4.11	Oneri urbanizzazione – vincoli autorità	
Art. 4.12	Assicurazione parziale e Deroga alla regola proporzionale	
Art. 4.13	Compensazione fra partite	
Art. 4.14	Guasti meccanici (garanzia operante unicamente per le centrali idro e termoelettriche, depurative, potalizzatori, cabine di trasformazione	
Art. 4.15	Parificazione ai danni da incendio	
Art. 4.16	Alimentazione degli impianti	
Art. 4.17	Rovina ascensori	
Art. 4.18	Danni consequenziali	
Art. 4.19	Ricovero automezzi	
Art. 4.20	Vicinanze pericolose	
Art. 4.21	Chiusura inchiesta	
Art. 4.22	Colaggio da impianti fissi di estinzione	
Art. 4.23	Franamento, cedimento o smottamento del terreno	
Art. 4.24	Scavo, sterro e reinterro	
<b>SEZIONE B) CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER SEZIONE FURTO/RAPINA</b>		pag. 34
Art. 4.25	Caratteristiche del fabbricato	
Art. 4.26	Mezzi di chiusura dei locali	
Art. 4.27	Garanzia portavalori	
Art. 4.28	Titoli di credito	
Art. 4.29	Coesistenza di assicurazione trasporti	
Art. 4.30	Primo rischio assoluto	
Art. 4.31	Recupero delle cose rubate	
Art. 4.32	Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato	
Art. 4.33	Cumulo scoperti	

Art. 4.34	Estorsione	
Art. 4.35	Danni da infedeltà dei dipendenti	
<b>ART. 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</b>		pag. 37
Art. 5.1	Obblighi in caso di sinistro	
Art. 5.2	Esagerazione dolosa del danno	
Art. 5.3	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	
Art. 5.4	Supplemento di indennizzo	
Art. 5.5	Procedura per la valutazione del danno - Nomina Periti o esperti del settore	
Art. 5.6	Mandato dei Periti	
Art. 5.7	Pagamento dell'indennizzo	
Art. 5.8	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	
Art. 5.9	Limite massimo di indennizzo	
<b>ART. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI</b>		pag. 42
Art. 6.1	Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio	
Art. 6.2	Limiti di indennizzo relativi alla garanzia furto, rapina ed estorsione	
Art. 6.3	Scoperti/Franchigie danni materiali e diretti	
Art. 6.4	Limiti di indennizzo relativi all'assicurazione danni da interruzione di esercizio	
Art. 6.5	Franchigie danni da interruzione di esercizio	

<b>SCHEMA DI POLIZZA</b>
--------------------------

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Contraente / Assicurato</b>	PUBLIACQUA S.p.A.
<b>Domicilio</b>	Firenze Via Villamagna 90/c
<b>Codice Fiscale / Partita IVA</b>	Partita Iva 05040110487
<b>Durata contrattuale</b>	Anni: 2 con facoltà di rinnovo per un ulteriore annualità Frazionamento premio: Semestrale.
<b>Rischio Assicurato</b>	All Risks Danni Materiali e Danni da Interruzione di Esercizio
<b>Partite e somme assicurate</b>	- Fabbricati: - Macchinari e Impianti: - Merci / Contenuto:

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Apparecchiature elettroniche</b>	Sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), server e relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo.
<b>Archivi</b>	I documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Atto di terrorismo</b>	Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Compagnia</b>	L'impresa assicuratrice.
<b>Comunicazioni</b>	Lettera raccomandata, alla quale è equiparato il fax o l'e-mail o la pec
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Contratto di assistenza tecnica</b>	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
<b>Costo variabile della produzione</b>	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è

<b>venduta</b>	dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.
<b>Dati</b>	Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Compagnia specializzata o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
<b>Beni Assicurati o Cose Assicurate</b>	Beni Immobili e Beni Mobili, ovunque posti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o da Terzi, oppure di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esista un interesse assicurabile dell'Assicurato o lo stesso sia tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di Polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla partita "Beni Mobili".
<b>Beni Immobili</b>	Tutte le costruzioni di proprietà, in locazione, uso, comodato o detenute a qualsiasi titolo, complete o in corso di costruzione o riparazione, comprese le fondazioni, i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di Fabbricato. S'intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti

	<p>delle parti comuni.</p> <p>Sono inclusi impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, apparecchiature elettroniche, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, linee elettriche e reti di distribuzione di acqua, luce e gas e comunque tutti gli impianti fissi relativi al singolo Bene Immobile e capannoni;</p> <p>E' escluso il valore dell'area e quanto compreso nelle definizioni di "Beni Mobili", "Macchinari/Impianti" e "Valori".</p>
<b>Beni Mobili</b>	<p>Qualsiasi bene, compresi quelli di cui alle specifiche definizioni di "Macchinari/Impianti", "valori", "Archivi non informatici", "Preziosi", "Oggetti od Opere d'arte", "Mezzi di custodia"), che trovasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'aperto nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi, che in aree di pertinenza dell'Assicurato;</li> <li>• contenuto nel Patrimonio Immobiliare di proprietà o in uso all'Assicurato;</li> <li>• interrato nell'ambito del territorio dello stato italiano, sia in aree di terzi, che in aree di pertinenza dell'Assicurato;</li> <li>• trasportati e riposti all'interno dei veicoli.</li> <li>• mobilio in genere, attrezzi, arredi;</li> <li>• sostanze liquide e gassose, al servizio di Macchinari, attrezzature e apparecchi;</li> <li>• cancelleria, dotazioni varie;</li> <li>• oggetti d'arte (quadri, dipinti, mosaici, tappeti, arazzi, statue e oggetti simili).</li> </ul>
<b>Franchigia</b>	L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di Convenzione per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo/risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
<b>Macchinari/Impianti</b>	<p>Macchine, impianti (Centrali idro e termo elettriche, Dighe, Depuratori, impianti ecc.), attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato o in suo uso.</p> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre, a</p>



	<p>titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Macchinari, attrezzature, apparecchi, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale completamento, strumenti di ricerca, elaboratori di processo o di automazione al servizio degli stessi.</li> <li>• Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, anche se a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.</li> </ul>
<b>Margine di contribuzione</b>	La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta, desunta dall'ultimo bilancio approvato.
<b>Merci</b>	Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, materiale promozionale, propagandistico, pubblicitario e quant'altro utilizzato per l'attività dichiarata comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
<b>Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)</b>	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
<b>Modelli e stampi</b>	Per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
<b>Partita</b>	Insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
<b>Periodo di indennizzo</b>	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in Convenzione. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

<b>Primo rischio assoluto</b>	L'assicurazione prestata senza applicazione del 1907 del Codice Civile.
<b>Ricavi di vendita</b>	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in Convenzione, svolta nel luogo dichiarato indicato in Convenzione, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
<b>Scoperto</b>	La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di Convenzione per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Margine di contribuzione</b>	differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta, desunta dall'ultimo bilancio approvato
<b>Supporti di dati</b>	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi
<b>Valori</b>	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

**Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinari/Impianti.**

## **INTRODUZIONE**

### **A) Descrizione dell'attività del Contraente e degli Assicurati**

Riveste la qualifica di Contraente/Assicurato Publiacqua SpA la cui attività principale sono tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge n.36/94; tra cui:

- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione dell'acqua per qualsiasi uso;
- trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
- gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione;
- gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo;
- svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
- svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all'oggetto sociale;
- progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse.

L'Assicurazione è perciò operativa per i completi cicli relativi alle varie attività del servizio idrico integrato e le altre attività connesse alla gestione della fognatura, depurazione, acquedotto, nulla escluso né eccettuato, e quindi anche per i singoli reparti e/o unità la cui attività sia limitata alla produzione o lavorazione o commercializzazione di singole parti o componenti.

**Art. 1 – Norme che regolano l'assicurazione in generale****Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Art. 1.2 - Durata del contratto**

L'assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, il rinnovo della presente Assicurazione per un'ulteriore annualità fino alle ore 24.00 del 31.12.2025.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

**Art. 1.3 – Decorrenza della copertura e termine per il pagamento dei premi**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24:00 del 31.12.2022 anche se il pagamento della prima rata di premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della copertura.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalle relative scadenze. Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

**Art. 1.4 – Recesso In Caso Di Sinistro E Anticipata Risoluzione**

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta governativa se ed in quanto versata all'Erario, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente ad altro titolo.

La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come

rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso. I predetti premi saranno dovuti in pro-rata rispetto al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società i premi pro-rata fino alle ore 24:00 del giorno di cessazione del contratto. Qualora i premi per il periodo di assicurazione in corso fossero già stati pagati, la Società provvederà al rimborso della parte di premio non goduta con le modalità di cui al primo comma.

#### **Art. 1.5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.6 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### **Art. 1.7 - Diminuzione del rischio e dei valori assicurati**

Nel caso di diminuzione dei valori assicurati o di diminuzione del rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Compagnia corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **Art. 1.8 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo). Rimane fermo il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Compagnia o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 1.9 - Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del Contraente/Assicurato

#### **Art. 1.10 - Ispezione delle cose assicurate**

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 1.11 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori.

#### **Art. 1.12 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato un atto di quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della Polizza le Società coassicuratrici danno mandato alla Società di firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società renderà validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

#### **Art. 1.13 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.14- Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stessa oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.

#### **Art. 1.15- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità semestrale, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dal termine del semestre i dati afferenti l'andamento del rischio; In particolare la Compagnia fornirà in formato excel:

il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva e con la distinzione tra danni diretti e danni indiretti);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e con la distinzione tra danni diretti e danni indiretti);
- d) sinistri respinti (con indicazione della motivazione).

La Compagnia si impegna altresì a fornire alla Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30gg da quando l'Ente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Compagnia anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

L'inadempimento da parte della Compagnia agli obblighi sopra descritti costituirà grave inadempimento ai sensi di legge.

#### **Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Compagnia**

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.18 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione / conguaglio premio**

E' convenuto che si riterranno automaticamente garantiti:

- a. tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza,
- b. gli aumenti di valore dei beni assicurati, determinati da oscillazioni dei prezzi di acquisto, sempre che il valore complessivo di tali Beni non ecceda il 30% delle somme complessivamente assicurate.

Qualora il nuovo valore dei Beni di cui sub a. e b. eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 120 (centoventi) giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, inoltre, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni.

La Società provvederà alla determinazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita appendice per:

- aggiornamento dei valori e adeguamento del Premio anticipato;
- regolazione del Premio relativo agli aumenti di cui al primo comma lettere a. e b., relativamente all'annualità trascorsa, con applicazione del 50% del tasso annuo;
- calcolo ed incasso del premio pro-rata relativamente alle variazioni di importo eccedente il 30% delle somme complessivamente assicurate, e oggetto di apposita comunicazione,

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare entro 60 giorni dalla ricezione dell'Appendice debitamente sottoscritta dal Contraente, il maggior Premio da questi pagato, al netto dell'imposta governativa se ed in quanto già versata all'Erario.

#### **Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art. 1.20 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 1.21 – Tutela privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

#### **Art. 1.22 - Gestione della Polizza**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.



Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss.mm.ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 4% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

## **Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti**

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

### **Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni consequenziali derivanti all'Assicurato da danneggiamento, distruzione o perdita di Beni Assicurati, anche di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto in polizza espressamente escluso. Si conviene inoltre che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dall'assicurazione, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o perdite e deterioramenti in genere ai beni Assicurati, l'Assicurazione coprirà anche tali danni, perdite o deterioramenti.

### **Art. 2.2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazione terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente salvo quanto previsto dall'art. 2.1 lett. b;
- d) determinati da mareggiate;
- e) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione;
- f) determinati da maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine;
- g) da inquinamento in genere e/o contaminazioni;
- h) determinati alle cose assicurate dal loro trasporto o movimentazione al di fuori dell'area di pertinenza Aziendale;
- i) causati da guasti meccanici, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- j) causati da montaggio e/o smontaggio di macchinari, costruzioni o demolizione di fabbricati;
- k) determinati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- l) determinati da mancata manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, brina e condensa, stillicidio, siccità, roditori, insetti, perdite di peso, fermentazioni, evaporazione;
- m) causati o determinati da errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o

indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;

n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

o) determinati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

p) derivanti da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totale o parziale, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;

q) derivanti dall'utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

r) derivanti da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari, inclusi programmi e virus;

s) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;

t) derivanti da fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

u) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del liquido frigorifero;

v) derivanti da dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche;

w) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;

x) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.

### **Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### **CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE**

#### **Definizioni (Eventi Cyber):**

Ad integrazione di quanto definito nelle "Definizioni" di polizza, si precisa quanto segue:

**Violazione della Privacy e dei Dati:** l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

**Violazione del Sistema Informatica:** l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

A parziale modifica dell'Art. "Esclusioni", si prende atto tra le Parti che:

- a) Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
  - indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
  - interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti I. e 2.;
  - utilizzo di cripto valute;
  - violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

Dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- uso di internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.

b) Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- "Violazione della Privacy e dei Dati";
- "Violazione del Sistema Informatica".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti punti a) e b).

### **Esclusione Malattie Trasmissibili, Epidemie, Pandemie**

Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, conseguenti a malattie trasmissibili, epidemie, pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente patogeno da qualsiasi organismo a un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua mutazione, sia essa ritenuta vivente o meno per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi;
- per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui;
- per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi

prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

### **Delimitazioni territoriali**

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

Europa: Albania, Macedonia, Ucraina;

Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhistan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Nord Corea, Pakistan, Regione della Crimea, Russia, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;

Africa: l'intero continente ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;

America: Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

<b>Art 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione</b>
--

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- beni mobili e immobili acquistati in leasing e apparecchiature elettroniche, se assicurati con polizza specifica;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (solo se non inerenti l'attività assicurata), collezioni ed oggetti d'arte di valore unitario superiore a € 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- merci già a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- aeromobili o natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.
- rifiuti;
- enti off-shore
- il valore del terreno;
- Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati e/o ai recinti aziendali.

Dalla presente copertura devono intendersi esclusi i Beni Immobili e Mobili, Impianti e Macchinari di discariche, inceneritori e relative attività accessorie, nonché i Beni Mobili rientranti nella definizione di "Rifiuto", ovvero qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06.

Quanta sopra ad eccezione dei soli rifiuti liquidi e/o gassosi trattati dal Contraente/Assicurato negli impianti di depurazione delle acque reflui.

In polizza non sono compresi e quindi non assicurati gli "Impianti di Termovalorizzazione" sia per la parte Incendio che per la parte Guasto Macchine.

**Art. 2. 4 - Somme assicurate “DANNI MATERIALI DIRETTI” e “DANNI INDIRETTI”**

<b>Partita</b>	<b>Beni Assicurati</b>	<b>Forma dell'assicurazione</b>	<b>Somme assicurate</b>
1	Impianti potabilizzazione e depurazione	valore intero	177.500.000,00
1a	Dighe e invasi + Bilancino	Valore intero	375.000.000,00
2	Beni immobili (uso ufficio e magazzini)	Valore intero	29.762.500,00
3	Rischio locativo		1.830.000,00
4	Macchinari	Valore intero	181.000.000,00
4 a	Macchinari negli impianti (es. turbine, pompe e filtri ecc.)	Valore intero	39.000.000,00
5	Beni Mobili (arredi, cancelleria ecc.)	PRA	400.000,00
6	Beni elettronici		3.000.000,00
7	Reti fognatura e acquedotto	PRA	3.000.000,00
<b>TOTALE DANNI DIRETTI</b>			<b>810.842.500,00</b>

**PREMIO ANNUO TOTALE**

Premio annuo imponibile	Imposta (22,25%)	<b>Premio annuo totale</b>
€	€	€

**Art. 2.5 – Facoltà di reintegro a richiesta del limite d’indennizzo complessivo e dei limiti d’indennizzo previsti per sinistro e per anno**

In caso di sinistro:

- il limite di indennizzo complessivo, per sinistro e per anno, previsto in polizza;
- i limiti d’indennizzo previsti per sinistro/anno;
- il valore complessivo delle somme assicurate nella formula a “primo rischio assoluto”; si intendono ridotti, con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Si conviene che, su richiesta del Contraente/Assicurato e previo esplicito consenso della Compagnia, i suddetti limiti e i valori assicurati nella forma a primo rischio assoluto, potranno essere reintegrati nei loro valori originari. Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di

premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il tasso per l'eventuale reintegro sarà concordato tra le parti.

## **SEZIONE I, "DANNI MATERIALI DIRETTI" - CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **1) Guasti**

Sono equiparati ai Danni materiali diretti, e in tal senso sono indennizzabili, i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli ragionevolmente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un sinistro indennizzabile, e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

### **2) Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.**

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate la Compagnia indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati agli Enti assicurati da Terrorismo e/o sabotaggio organizzato, la Società non risponde dei danni:

- o da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale nucleare, chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
- o derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- o di dispersione di liquidi in quanta parte delle Merci assicurate;
- o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia.

### **3) Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dai suddetti eventi, sono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto non per normale destinazione, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

### **3) Inondazione, alluvioni, allagamenti.**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da detti eventi, la Compagnia non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.

#### 4) **Terremoto.**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

#### 5) **Sovraccarico neve.**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Compagnia non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

#### 6) **Danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici.**

La Compagnia non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

7) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro

#### 8) **Fenomeno elettrico.**

Sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- se i Macchinari assicurati non sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice;
- alle apparecchiature elettroniche.

9) **Supporti di dati e Dati:** in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza, a PRA e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.



10) **Danni da Gelo:** la Compagnia indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

11) **Danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari:** la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

12) **Garanzia furto e rapina:** la Compagnia indennizza i danni materiali derivati dal furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali assicurati, contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, i guasti causati alle cose assicurate, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai valori, la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o casseforti, armadi forti.

Relativamente alla garanzia rapina, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

13) **Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione:** la Compagnia indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

14) **Manutenzione preventiva:** E' condizione necessaria per l'indennizzabilità degli eventuali danni alle cose assicurate, che qualsiasi impianto, macchinario o attrezzatura facente parte della proprietà assi curata venga sottoposto a manutenzione in base alle raccomandazioni dei fornitori o produttori di tale impianto, macchinario o attrezzatura.

### **Art. 3 – Norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio**

#### **Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio**

La Società si obbliga ad indennizzare:

la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;

le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita nei limiti del Margine di Contribuzione in tal modo evitato a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

La garanzia si intende operante anche a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito cose che l'Assicurato utilizza per lo svolgimento dell'attività dichiarata nell'ubicazione indicata in polizza, assicurate con altre polizze stipulate dalla Contraente o da terzi.

#### **Art. 3.2 – Esclusioni**

Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza danni materiali, causato da furto, rapina, estorsione;
- b) conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:
  - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
  - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
  - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività.

#### **Art. 3.3 - Modalità di aggiornamento della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione.**

Entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Compagnia il Margine di contribuzione, il risultato operativo dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, qualora varino rispetto all'annualità precedente. Il valore della Somma Assicurata non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Compagnia emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il Margine di contribuzione risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso netto previsto in polizza aumentato degli accessori e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;

d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in Convenzione per la relativa partita e, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

#### **Art. 3.4 - Determinazione del danno**

L'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;

b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i 3 (tre) mesi.

#### **Art. 3.5 - Assicurazione parziale – deroga alla proporzionale**

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore, di oltre il 30%, al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

#### **Art. 3.6 - Cessazione del rischio danni indiretti**

Il contratto, relativamente alla sola garanzia danni indiretti, è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Compagnia.

## **Art. 4 - Condizioni particolari**

### **SEZIONE A) - CONDIZIONI PARTICOLARI NON OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO E RAPINA**

#### **Art. 4.1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro**

La Compagnia rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 20% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 4.2 – Ricorso terzi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

#### **Art. 4.3 – Rischio locativo**

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato/Contraente, a termini degli art. 1588 – 1589 e 1611 C.C. risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione previste, dei danni materiali e diretti garantiti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

#### **Art. 4.4 – Maggiori costi**

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in Convenzione - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Compagnia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 15 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

#### **Art. 4.5 – Anticipo indennizzi (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 500.000,00.

L'obbligazione della Compagnia:

- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Compagnia dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;

- decorre dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **Art. 4.6 – Onorari periti e consulenti (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)**

La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto in Convenzione - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

la Compagnia è obbligata ad indennizzare quanto sopra a condizione essenziale che tutte le suddette spese siano, necessarie, ragionevolmente sostenute e documentate per ogni singola voce.

#### **Art. 4.7 – Merci e macchinari presso terzi**

Fermo quanto previsto dall'articolo 5.1 - Obblighi in caso di sinistro - lettera e), le Merci e i Macchinari assicurati possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in € 1000.000,00.

#### **Art. 4.8 – Rinuncia alla rivalsa**

La Compagnia assicuratrice rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dall'art. 1916 del codice civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, e - salvo il caso di dolo - di società controllanti, controllate, collegate e/o consociate, e/o partecipate, i consulenti, i visitatori nonché i fornitori e i clienti, unicamente qualora l'Assicurato stesso avesse contrattualizzato detta rinuncia anteriormente al sinistro. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione comprovante quanto sopra. Quanto sopra a condizione che l'Assicurato non eserciti esso stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile.

**Art. 4.9 – Dolo e Colpa grave**

La Compagnia indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti. Per i soli dipendenti la garanzia è estesa anche al dolo.

**Art. 4.10 – Modifiche negli stabilimenti**

E' in facoltà dell'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modificano la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Compagnia dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a € 5.000.000,00.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione delle somme in eccesso è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

**Art. 4.11 – Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità**

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 20% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

**Art. 4.12 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (non operante per i capitali assicurati a primo rischio assoluto)**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del **30%**, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

**Art. 4.13 – Compensazione fra partite**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita

proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

#### **Art. 4.14 – Guasti meccanici (garanzia operante unicamente per le centrali idro e termo elettriche, Depuratori, Potabilizzatori, Cabine di trasformazione)**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del limite indicato, i danni materiali e diretti causati ai beni rientranti nella definizione di Macchinario/Impianti.

Restano comunque esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori.
- i danni a beni in corso di montaggio, smontaggio, costruzione, testing e/o commissioning incluse prove di rendimento e conseguenti danni da interruzioni di esercizio. La copertura dei beni una volta terminate le suddette operazioni è subordinata al positivo completamento delle seguenti procedure:
  1. Ultimazione del montaggio/costruzione incluso il collaudo;
  2. Testing e commissioning;
  3. Accettazione ufficiale da parte dell'assicurato a seguito dell'emissione del certificato di presa in consegna totale dell'impianto, con piena garanzia da parte del costruttore. Pertanto la Compagnia non risponde per i danni a parti dell'impianto non accettate o in corso di modifica o a strutture provvisorie.

#### **Art. 4.15 - Parificazione ai danni da incendio**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli beni assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

#### **Art. 4.16 - Alimentazione degli impianti**

La Compagnia prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

#### **Art. 4.17 - Rovina di ascensori**



Danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

#### **Art. 4.18 - Danni consequenziali**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dalla presente Convenzione i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la presente Convenzione.

#### **Art. 4.19 - Ricovero automezzi**

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

#### **Art. 4.20 - Vicinanze pericolose**

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **Art. 4.21 - Chiusura inchiesta**

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Compagnia, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Convenzione.

#### **Art. 4.22 – Colaggio da impianti fissi di estinzione**

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altro agente estinguente a seguito di rottura accidentale di impianti fissi di estinzione, comprese le relative alimentazioni. Restano esclusi i danni:

- a) di umidità e stillicidio;
  - b) causati da usura, corrosione e mancata manutenzione;
- verificatisi in occasione di lavori di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, riparazione, collaudo, prove e modifiche sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Compagnia indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca, compresa la rottura ed il ripristino delle opere murarie, e la riparazione delle rotture di detti impianti fino alla concorrenza di € 50.000,00, per sinistro e comunque nell'ambito del limite complessivo, per anno, previsto dalla presente Convenzione per i “danni da acqua condotta e spese di ricerca del guasto”.

**Art. 4.23 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno**

La Compagnia, in deroga all'art. 2.2 – Esclusioni - indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno, . valanghe e slavine, caduta massi, crollo e collasso strutturale

**Art. 4.24 – Scavo, sterro e reinterro**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza sono risarcibili, nel limite del massimale di 100.000,00 € per sinistro e € 400.000,00 per anno assicurativo, i costi sostenuti per opere posa in opera, scavo, sterro, rinterro e altri lavori edili per il ripristino della situazione esistente immediatamente prima del sinistro, o comunque avente caratteristiche di stabilità e sicurezza dei beni assicurati secondo quanto disposto dalle disposizioni normative e/o dagli organi intervenuti. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto

**SEZIONE B) CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA SEZIONE  
FURTO E RAPINA**
**Art. 4.25 – Caratteristiche del fabbricato**

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 25%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

**Art. 4.26 – Mezzi di chiusura dei locali**

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortuno (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 20% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica. E' applicato inoltre lo scoperto del 20% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

#### **Art. 4.27 – Garanzia portavalori**

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidabile, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

#### **Art. 4.28 – Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 4.29 – Coesistenza di assicurazione trasporti**

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i

valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata. Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Compagnia della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

#### **Art. 4.30 – Primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell' Art. 5.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 4.31 – Recupero delle cose rubate**

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

#### **Art. 4.32 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Compagnia corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10%.

#### **Art. 4.33 – Cumulo scoperti**

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura non superiore al 20%.

#### **Art. 4.34 – Estorsione**

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

#### **Art. 4.35 – Danni da infedeltà dei dipendenti**

La Compagnia risponde dei danni derivanti da furto e/o rapina e/o appropriazione indebita commessi con la complicità di dipendenti e/o da dipendenti della Contraente/Assicurato, sempreché si verificano le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

## **Art. 5 - Norme che regolano la gestione sinistri**

### **Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Compagnia entro novanta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### **Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 5.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il **Patrimonio Mobiliare/Macchinari** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - **FABBRICATI**: si stima il “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso.

II – **Patrimonio mobiliare** (esclusi Valori, Oggetti d'Arte), il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).

III – **MACCHINARI**: si stima il “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

IV – **MERCI**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L’ammontare del danno si determina:

- **per Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- **per Beni Mobili/Macchinari/Impianti e Merci** (punti II, III e IV) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

- **per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:**

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1). Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori

spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

- **per i danni alle turbine a gas si conviene quanto segue:**

1. in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
2. in caso di danno a componenti facenti parte del circuito dei gas caldi, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
  - il tempo di esercizio effettivo del componente espresso in ore (EL);
  - la vita media stimata del componente espressa in ore (NLE);

L'indennizzo sarà dato dal costo di rimpiazzo a nuovo moltiplicato per il coefficiente ottenuto con la seguente formula:

$(1 - EL) / NLE$ .

- **per i danni ai Trasformatori ed Alternatori, in esercizio da oltre 12 anni**, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, con il massimo del 50%. L'indennizzo relativo ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 2% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, con il massimo del 30%.

**Art. 5.4 - Supplemento di indennizzo (“valore a nuovo”) – non operante per Dati, Supporti Dati, Archivi, Modelli e stampi, Valori e per le garanzie “Furto” e “Rapina”**

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 5.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 5.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi

aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6.l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari/Impianti in stato di attività.

#### **Art. 5.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà.

#### **Art. 5.6 - Mandato dei Periti**

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 5.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2.2 (Esclusioni).

Trascorso detto termine senza che l'assicuratore provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del tasso di legge

#### **Art. 5.8 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 5.9 - Limite massimo dell'indennizzo**

Per nessun titolo, la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

## Art. 6 – Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

### Art. 6.1 – Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio

In nessun caso la Compagnia risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa e cumulativamente per l'assicurazione DANNI MATERIALI e l'assicurazione DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO somma superiore a:

**Euro 100.000 .000,00**

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Compagnia sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

Nr.	<b>60% della somma assicurata per ciascuna ubicazione col massimo di:</b>	
1.	€ 40.000.000,00	per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi;
2.	€ 30.000.000,00	per atti di terrorismo
3.	€ 50.000.000,00	per uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine
4.	€ 50.000.000,00	per terremoto
5.	€ 10.000.000,00	per alluvioni, inondazioni, allagamenti
6.	€ 5.000.000,00	per sovraccarico neve
7.	€ 1.000.000,00	per Merci e Macchinari presso terzi;
8.	€ 10.000.000,00	per Ricorso Terzi;
9.	€ 1.500.000,00	per maggiori costi;
10.	€ 2.000.000,00	per spese di demolizione e sgombero;
11.	€ 1.000.000,00	per ricostruzione modelli, stampa, archivi;
12.	€ 300.000,00	per gelo;
13.	€ 10.000.000,00	per guasti meccanici e/o fenomeni elettrici gli impianti in genere, e ai macchinari delle Centrali idroelettriche
14.	€ 300.000,00	per acqua condotta e spese di ricerca
15.	€ 100.000,00	per spesa di ricerca
16.	€ 1.000.000,00	per crollo e collasso strutturale
17.	€ 5.000.000,00	per dighe ed invasi in genere, sottolimitato a: - € 5.000.000,00 per franamento, cedimento e smottamento del terreno; - € 1.000.000,00 per crollo e collasso strutturale
18.	€ 2.000.000,00	per franamento, cedimento o smottamento del terreno
19.	€ 500.000,00	per errori di manovra e movimentazione
20.	€ 3.000.000,00	per le reti di distribuzione di acqua e le reti fognarie
21.	5%	per onorari periti e consulenti

	dell'indennizzo con il massimo di € 200.000,00	
22.	€ 100.000,00	per supporti di dati e Dati

**Art. 6.2 - Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto, Rapina e Estorsione**

La Compagnia non indennizzerà, per singolo sinistro e per anno, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti

1.	€ 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 in aggregato annuo	per furto
2.	€ 50.000,00	per furto valori
3.	€ 75.000,00	per furto di beni riposti in casseforti
4.	€ 50.000,00	per i danni materiali direttamente causati ai "fabbricati" contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commetterli
5.	€ 10.000,00	relativamente alla garanzia portavalori
6.	€ 10.000,00	per danni da infedeltà dei dipendenti

**Art. 6.3 – Scoperti/Franchigie danni materiali diretti**

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

1. scoperto del 10% col minimo di Euro 50.000,00 per danni diretti causati da <i>uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria</i>
2. scoperto del 20% col minimo di Euro 50.000,00 per danni causati da <i>tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi e terrorismo</i>
3. scoperto del 10% col minimo di Euro 50.000,00 per <i>guasti macchine</i>
4. Franchigie per le Centrali Idro/Termoelettriche:  i) per <i>turbine</i> : € 500.000,00 per sinistro;  ii) per <i>caldaie, alternatori, trasformatori</i> : € 250.000,00 per sinistro;  iii) <i>ogni altra causa</i> : 10% col minimo di € 50.000,00 per sinistro.
5. scoperto del 10% col minimo Euro 100.000,00 per danni causati da <i>alluvione, inondazione, allagamenti</i>
6. scoperto del 20% col minimo Euro 100.000,00 per danni causati da <i>frammento, cedimento o smottamento del terreno</i>
7. scoperto del 20% col minimo Euro 100.000,00 per danni causati da <i>terremoto</i>
8. scoperto del 20% per <i>rapina valori e portavalori</i>
9. franchigia per sinistro per ogni altra causa: € 50.000,00

**Art. 6.4 - Limiti di indennizzo relativi all'assicurazione danni da interruzione d'esercizio**

Danni da interruzione di esercizio non assicurati.

\*\*\*\*\*

IL CONTRAENTE

-----

L' AGENTE GENERALE

-----